C O M U N E D I N I C O S I A

(PROVINCIA DI ENNA)

^^^^^

OGGETTO: Regolamento per l'assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio.

Approvato con delibera C.S. n. 150 del 31/03/1993

Art. 1

FONTI NORMATIVE

La funzione assistenziale è quella disciplinata dal R.D. 08/05/27 n.798 convertito nella L. 06/12/1928 n.2838 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L. 23/12/75 n.698 relativa allo scioglimento dell'O.N.M.I. e al passaggio delle funzioni esercitate dalla stessa ad altri Enti e si colloca nell'ambito degli interventi previsti dalla L.r. 09/05/86 n.22 e successive modificazioni.

Art. 2

SOGGETTI ASSISTIBILI

Minori da 0 a 18 anni, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dalla madre che provvede direttamente alla prole, e la cui condizione economica sia tale da non garantire alla stessa i mezzi per una normale esistenza.

Ai minori di cui sopra sono assimilati quelli riconosciuti anche o soltanto dal padre naturale, sempreché lo status del padre naturale si identifichi nella indigenza o povertà relativa; tale assistenza spetta, anche ai familiari o parenti fino al 3° grado che provvedano direttamente al mantenimento del minore invece del genitore.

Art. 3

ESPOSTI ALL'ABBANDONO

Per i minori abbandonati, figli di ignoti, rinvenuti in un luogo qualsiasi del comune, o nati fuori dal matrimonio e denunciati allo stato civile come figli di ignoti, si favorirà, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, l'inserimento stabile in una formale famiglia mediante l'istituto dell'adozione.

Art. 4

ASSISTENZA ECONOMICA

Alle madri nubili o ai padri che hanno riconosciuto il minore, in possesso dei requisiti di legge di assistibilità e che provvedono direttamente al mantenimento dei figli,

viene erogato un assegno economico mensile dell'importo di £.250.000 per ciascun minore.

L'importo di cui sopra viene ulteriormente aumentato di £.50.000 mensili per ogni minore con handicaps adeguatamente documentati.

Art. 5

AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA

La corresponsione dei suddetti assegni economici è subordinata alla presentazione di specifica domanda in carta semplice, da far pervenire al Comune corredata dai documenti sottoindicati:

1) Estratto dell'atto di nascita;

2) Atto di riconoscimento se questo sia avvenuto dopo la nascita o con sentenza che dichiari la filiazione naturale;

3) Certificazione di esistenza in vita del minore;

4) Certificato dello stato civile del genitore o dei genitori che provvedono al mantenimento del figlio;

5) Certificato storico di residenza del genitore o dei genitori che provvedono al mantenimento del figlio;

6) Stato di famiglia;

7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 04/01/1968 n.15, con la quale l'istante si impegna, sotto la propria responsabilità, a provvedere direttamente al mantenimento del figlio per il quale chiede l'assistenza;

8) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti l'ammontare dei redditi del nucleo familiare derivanti da a) terreni; b) fabbricati; c) lavoro dipendente; d) lavoro autonomo; e) d'impresa o attività commerciale; f) pensione; g) fonti diverse.

Tale assistenza è dovuta dal giorno della nascita del minore, ove la relativa richiesta venga inoltrata al Comune entro sei mesi dalla nascita o, diversamente, dal primo

giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e viene corrisposta, perdurando lo stato di bisogno del nucleo familiare, fino alla data del compimento del 18° anno di età dell'assistito.

Art. 6

CAUSE CHE DETERMINANO LA CESSAZIONE DELL'ASSISTENZA

L'erogazione dell'assegno mensile è in ogni caso condizionata al perdurare dei presupposti per l'ammissione dell'assistenza e viene a cessare automaticamente per i seguenti motivi:

a) Per sopravvenuta morte, o raggiunti limiti d'età di 18 anni dell'assistito;

b) Per trasferimento dell'assistito fuori dal territorio comunale;

c) In caso di ricovero del minore presso qualsiasi istituto;

d) per matrimonio della madre o del padre naturale sempreché cambino le condizioni economiche di questi;

e) Per adozione e per legittimazione del minore;

f) In seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di allontanamento del medesimo dal nucleo familiare o di decadenza della patria podestà.

Qualora sia intervenuta la cessazione dell'assistenza per uno dei motivi avanti enunciati, la riammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di nuova documentata istanza e a nuovi accertamenti d'ufficio. L'eventuale riammissione sarà disposta con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 7

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Le madri o i padri naturali in possesso dei requisiti di legge per l'assistibilità, che provvedono direttamente al mantenimento dei figli, possono avanzare richiesta di assistenza economica straordinaria per i suddetti minori, qualora esistano particolari condizioni di bisogno.

Le forme previste di assistenza economica straordinaria sono le seguenti:

1) "Buoni acquisto libri" in favore degli assistiti che, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, proseguono gli studi superiori. I buoni potranno essere concessi sino al compimento del 18° anno di età del giovane, per la frequenza di una scuola d'istruzione secondaria di II° o di formazione professionale e sino al compimento del 26° anno d'età per la frequenza di istituto universitario.

   Tale assistenza è subordinata alla presentazione d'apposita istanza in carta semplice, avanzata dalla madre o dal padre naturale o dal giovane, se maggiorenne, corredata dalla seguente documentazione:

   a) Certificato d'iscrizione scolastica;

   b) Elenco dei libri di testo occorrenti, con a fianco indicato il prezzo di ciascun libro, debitamente vistato dall'Autorità scolastica.

2) Contributo di £.1.000.000 "una tantum" per costituzione di nucleo familiare stabile da parte dei genitori naturali, con conseguente cessazione della assistenza economica ordinaria.

Art. 8

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune cura trimestralmente l'invio al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ed al Giudice Tutelare competente, degli elenchi riguardanti qualsiasi variazione lo status dei minori (ammissione all'assistenza, cessazione dell'assistenza per raggiunti limiti di età, per avvenuto matrimonio del padre o della madre naturale, o per trasferimento in altro comune).

Le spese per il servizio di assitenza dei figli naturali sono a carico del bilancio comunale.

Art. 9

OBBLIGHI DEGLI ASSISTITI

I soggetti beneficiari delle provvidenze in parola sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune ogni eventuale variazione in ordine al possesso dei requisiti utili per l'ammissione al servizio.

Art. 10

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Per tutte le forme d'assistenza previste dal presente regolamento, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune ha facoltà di procedere ad accertamenti per verificare le condizioni in cui si trova l'assistito, nonché di disporre se ritenuto opportuno, anche accertamenti di natura sanitaria.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'ammissione all'assistenza e nel periodo d'assistenza, può inoltre procedere ad accertamenti igienico-sanitari, preventivi e confermativi, anche nei confronti dei soggetti che devono accogliere o presso i quali si trova l'assistito.

Indipendentemente dalle specifiche certificazioni richieste per ogni tipo di assitenza, l'Ufficio Servizi Sociali può in ogni momento verificare, ai fini dell'ammissione all'assistenza e della sua continuazione, la sussistenza dello stato di bisogno, anche con riferimento alle condizioni economiche delle persone conviventi, e richiedere documenti aggiuntivi, fissando termini perentori per la loro acquisizione.

Art. 11

NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 197 dell'Ordinamento EE.LL.

prot. Nr. 8537

spedita il - 2 GIU. 1998

CO.RE.CO di PALERMO

deliberazione n. 39

del 4 MAGGIO 1998

Settore IV°

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oggetto: LL.rr. 22/86 e 33/91. Regolamento per l'assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio. Modifica.

L'anno millenovecentonovantotto addì quattro del mese di maggio alle ore 17.40 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su [X] propria determinazione [ ] richiesta del Sindaco [ ] domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ~~ordinaria~~/urgente di aggiornamento ~~convocazione~~, nelle persone dei Consiglieri Sigg.

N. ord.	CONSIGLIERI	p	a	N. ord.	CONSIGLIERI	p	a
1)	MURE' Alberto	si		11)	CATANIA Antonino	si	
2)	COMPOSTO Giovanni		si	12)	MANNINO Maria Rosa	si	
3)	CATALANO Saverio Lucio	si		13)	SCILLIA Liborio		si
4)	POTENZA Nabor	si		14)	GAGLIONE Vincenzo		si
5)	D'URSO Giovanni	si		15)	LOMBARDO Antonino		si
6)	CASTROGIOVANNI Giuseppe		si	16)	BATTIATO Vincenzo		si
7)	LI VOLSI Sigismundo	si		17)	DI MAGGIO Vittorio		si
8)	SABELLA Antonino	si		18)	TAGLIENTI Roberto	si	
9)	CAMPIONE Luigi	si		19)	CAMPIONE Giuseppe		si
10)	LODICO Michele	si		20)	CALANDRA SEBASTIANELLA Pasquale	si	

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra STIVALA Dott.ssa Vincenza

assume la Presidenza il Sig. CATANIA Dr. Antonino

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 8 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. La Via Piergiacomo, e gli assessori Sigg.: D'Amico dr. Filippo - Scvinardi geom. Mario - Salamone dr. Francesco

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri Lodico - Li Volsi e Calandra SebaSTIANELLA

⇨

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 8) all'ordine del giorno, riguardante la modifica da apportare al regolamento per l'assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio ed illustra la proposta, ricordando che la Commissione Consiliare competente si è già espressa, così come il Consiglio Circoscrizionale di Villadoro.

Relaziona sull'argomento il cons. Potenza.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delib. C.S. Nr. 150 del 31/3/1993, vistata dalla C.P.C. di Enna nella seduta del 29/4/1993 Prot. 4753 dec. 7473, recante l'approvazione del regolamento per l'assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio;

RICHIAMATO l'art. 4 del citato regolamento che fissa in £. 250.000 mensili la misura del compenso da erogare a ciascun minore con la previsione di aumento di ulteriori £. 50.000 in presenza di minore portatore di handicaps;

CONSIDERATO che tale intervento appare oramai sottodimensionato e palesemente inidoneo ad assicurare la perseguita finalità assistenziale;

RITENUTO, pertanto, dover modificare l'art. 4 del regolamento, aumentando il superiore intervento rispettivamente di £. 150.000 e di £. 50.000, al fine di rapportare la misura al crescente costo della vita;

VISTA la delib. C.C. Nr. 17 dell'11/3/1998, in corso di riscontro tutorio, con la quale veniva approvato il piano di interventi socio-asstenziali per l'anno 1998, comprendente anche l'intervento de quo, per la cui attuazione è stata programmata una spesa di £. 30.000.000 nella contemplata prospettiva dell'elevamento dei compensi spettanti all'utenza potenziale stimata in numero di sei;

VISTI i pareri favorevoli espressi in data 27/4/1998, dalla Î Commissione Consiliare, e dal Consiglio Circoscrizionale di Villadoro;

VISTI i pareri tecnico e di legittimità resi ai sensi dell'art. 53 - I° comma della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, allegati a far parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, risultanti dalla eseguita votazione per alzata e seduta, accertati dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e votanti Nr. 12 consiglieri - Voti favorevoli 12

D E L I B E R A

per quanto espresso in narrativa, l'art. 4 del regolamento per l'assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio, adottato con deliberazione commissariale nr. 150 del 31/3/1993, esecutiva, è sostituito dal seguente:

ART. 4

Alle madri nubili o ai padri che hanno riconosciuto il minore, in possesso dei requisiti di legge di assistibilità e che provvedono direttamente al mantenimento dei figli viene erogato un assegno economico mensile dell'importo di £. 400.000 per ciascun minore.

L'importo di cui sopra viene ulteriormente aumentato di £. 100.000 mensili per ogni minore con handicap, adeguatamente documentato.

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione
GM/CC N. 3 p del 4/5/1998

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza della IV Ripartizione, relativa a:

LL.RR. 22/86 e 33/91 - Regolamento per l'assistenza ai minori nati fuori del matrimonio - Modifica -

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1° L. 142/90 e

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90.

— **Parere in ordine alla regolarità tecnica:** favorevole

Lì, 3/4/1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

* * *

— **Parere in ordine alla regolarità contabile:** .....

.....

.....

.....

.....

— **Si attesta la copertura finanziaria** dell'impegno di cui alla superiore proposta .....

.....

.....

.....

con imputazione della spesa di L..... al Cap. ..... del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ..... * .....

.....

.....

Lì, ...

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

* * *

— **Parere sotto il profilo della legittimità:** favorevole

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lì, 04-05-98

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to A. CATANIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO — IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A. MURÈ — f.to V. STIVALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'albo Pretorio del Comune il 31-05-1998, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE — IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A SANTELLO — f.to V. STIVALA

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì ..... f.to .....

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA

— CHE la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il ..... non essendo soggetta a controllo e non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.r 23/97;

☒ è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. di ~~ENNA~~/PALERMO riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 6°) Dec. n. 4744 Prot. n. 4565 del 18/6/98

☐ CHE la presente deliberazione è stata dichiarata annullata/nulla/decaduta dal CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO con Dec. n. ..... Prot. n. ..... del .....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to V. STIVALA

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, 15 GIU. 1998

MUNICIPIO DI NICOSIA (Prov. di Enna)
SEGRETERIA
N. ..... di prot.
CERTIFICATO DI AFFISSIONE

Si certifica che la presente 13 SET. 1998 è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nei modi e termini di legge dal 13 SET. 1998 al 27 SET. 1998

Nicosia, li 28 SET. 1998 IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE